



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23-03-2015 (punto N 6)

Delibera N 325 del 23-03-2015

Proponente

ENRICO ROSSI
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile PAOLA BIGAZZI

Estensore DANIELA SEPE

Oggetto

Ricognizione dello stato di attuazione dei processi di dismissione delle partecipazioni societarie attuati nel corso della legislatura e rinvio a quella successiva di ogni ulteriore decisione per la definizione del piano di razionalizzazione di cui all'art. 1, c. 611-614, della L. 190/2014

Presenti

| | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| ENRICO ROSSI | ANNA RITA BRAMERINI | GIANNI SALVADORI |
| GIANFRANCO SIMONCINI | LUIGI MARRONI | VITTORIO BUGLI |
| VINCENZO CECCARELLI | STEFANIA SACCARDI | EMMANUELE BOBBIO |
| SARA NOCENTINI | | |

Assenti

ANNA MARSON

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

| Denominazione | Pubblicazione | Tipo di trasmissione | Riferimento |
|---------------|---------------|----------------------|-------------|
| A | Si | Cartaceo+Digitale | Allegato |

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 20/2008 la quale prevede all'art. 3 il principio in base al quale "la partecipazione della Regione, anche nella fase costitutiva, a soggetti di diritto privato avviene in coerenza con gli obiettivi delle politiche regionali stabiliti negli atti di programmazione ...";

Visto l'art. 9 della stessa legge regionale in base al quale "La partecipazione della Regione a società esistenti è disposta dal Consiglio regionale, nel rispetto dell'articolo 3 e delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 30, 31 e 32, della l. 244/2007, negli atti di programmazione di cui all'articolo 10 della L.R. n. 49/1999 ...";

Visto l'art. 11 della LR 20/2008 che al comma 1 stabilisce che "La dismissione, l'incremento o la riduzione, da parte della Regione, della partecipazione a società di cui detiene la maggioranza del capitale è disposta dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui all'articolo 10 della L.R. n. 49/1999" e che al comma 2 stabilisce che "In ogni altro caso di dismissione, incremento o riduzione dell'entità della partecipazione regionale in società, la determinazione relativa è assunta dalla Giunta regionale con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente in materia ...";

Preso atto che la LR 49/99 è stata successivamente abrogata dalla legge regionale 44/2013 e questa a sua volta dalla LR 1/2015 e che pertanto i riferimenti ai piani e programmi regionali di cui all'art. 10 della LR 49/1999 devono essere intesi come riferiti all'art. 6 e all'art. 10 della LR 1/2015;

Preso atto che all'inizio di questa legislatura la Giunta regionale ha approvato la propria delibera n. 36/2011 con la quale è stato definito e trasmesso al Consiglio regionale il documento "Razionalizzazione e riorganizzazione delle società partecipate dalla Regione. Attuazione del documento approvato dal Consiglio Regionale il 14 settembre 2010";

Preso atto che in conseguenza a tale documento la Giunta regionale ha individuato le società da dismettere in quanto non ritenute conformi a quanto stabilito dall'art. 3 della LR 20/2008 e dall'art. 3, della L. 244/2007 richiedendo apposito parere alla Commissione consiliare competente e recependo tali decisioni con deliberazioni n. 401/2011 e 207/2012;

Preso atto in particolare la citata deliberazione n. 401/2011 prevedeva tra le società da dismettere le seguenti:

- Autocamionale della Cisa Spa;
- Etruria Innovazione S.c.p.a.;
- Consorzio Pisa Ricerche S.c.a.r.l.;
- Ente Valorizzazione Acque Minerali (EVAM) S.p.A.;
- Firenze parcheggi S.p.A.;
- Golf La Vecchia Pievaccia S.p.A.

Preso atto che la partecipazione nella società Autocamionale della Cisa è stata ceduta con procedura ad evidenza pubblica, che la società Etruria Innovazione Scpa è stata successivamente posta in liquidazione; che per il Consorzio Pisa Ricerche è in corso la procedura fallimentare e che per le restanti società, essendo andate deserte le procedure ad evidenza pubblica esperite nonché le rispettive offerte in prelazione ai soci, si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 569, della L. 147/2013 pertanto risulta cessato al 31/12/2014 ogni

effetto connesso alla partecipazione sociale con l'obbligo per la società di liquidare il valore della quota in denaro, in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile, entro il 31/12/2015;

Vista la delibera della GR n. 207 del 19/03/2012 con la quale è stata autorizzata la dismissione delle partecipazioni detenute dalla Regione Toscana nei Consorzi e Cooperative ex ETSAF da realizzarsi attraverso l'esercizio del diritto di recesso, generalmente ammesso dai relativi statuti, e considerato che tali procedure sono ancora in corso pertanto al 31/12/2014 permangono nel portafoglio regionale ancora n. 32 partecipazioni in tali organismi, di cui 5 in liquidazione, per un valore nominale complessivo di 2.343.918,74;

Visto l'art. 1, commi 611-614, della L. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) il quale prevede che le pubbliche amministrazioni approvino entro il 31 marzo 2015 un piano di razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette;

Ricordato che in base al citato articolo 3 della LR 20/2008 la partecipazione della Regione a soggetti di diritto privato avviene in coerenza con gli obiettivi delle politiche regionali stabiliti negli atti di programmazione;

Considerato che nell'attuale fase di conclusione della legislatura regionale le politiche regionali definite negli atti di programmazione non sono rivedibili e che comunque, tale revisione non sarebbe istituzionalmente corretta nei confronti delle decisioni che potrebbe assumere il nuovo governo regionale successivamente alle elezioni di maggio 2015;

Considerato altresì che, a seguito del riordino delle funzioni provinciali ai sensi della L. 56/2014, secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 14 della LR 22/2015 la Regione subentrerà nelle partecipazioni societarie possedute dalle Province o dalla Città metropolitana qualora queste ne detengano una quota superiore al 50% del capitale ed il relativo oggetto sociale ricada interamente nella funzione trasferita alla competenza regionale;

Considerato che a seguito del processo di riordino sopra richiamato potranno rendersi necessarie ulteriori operazioni di dismissione o razionalizzazione da valutarsi in relazione al complessivo assetto da dare al proprio portafoglio di partecipazioni societarie;

Preso atto del documento "stato di attuazione dei processi di dismissione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione Toscana operati nella legislatura 2010/2015" allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di rinviare, per le motivazioni più sopra richiamate, agli atti di programmazione della nuova legislatura ogni eventuale aggiornamento ed integrazione delle decisioni di dismissione e razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie sia dirette che indirette in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 611/614, della L. 190/2014.

Visto il parere positivo espresso dal CTD nelle seduta del 12 marzo 2015;

A voti unanimi

DELIBERA

- di prendere atto del documento “stato di attuazione dei processi di dismissione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione Toscana operati nella legislatura 2010/2015” allegato A alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- di disporre, a cura della Segreteria della Giunta, la trasmissione del presente atto alla Corte dei Conti sezione controllo della Toscana per le valutazioni conseguenti nonché la pubblicazione sul sito internet della Regione Toscana sezione “amministrazione trasparente”;
- di rinviare agli atti di programmazione della nuova legislatura ogni eventuale aggiornamento ed integrazione delle decisioni di dismissione e razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie, sia dirette che indirette, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, commi 611/614, della L. 190/2014.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

SEGRETERA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
Paola Bigazzi

Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta